

Avv. IVANOE BONOMI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

R. Corte di Cassazione

Ricorso alle Sezioni Unite

S. Cerutti Ces. 1380  
parte

contro

Sindacato Prov. Fasc. Medici di Torino

ELenco DEI DOCUMENTI

- 1) Buletta 23 maggio N. 5005 dell'eseguito deposito di L. 600
- 2) Ricorso di Cerutti Cesare notificato il 30 maggio al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, con in calce la delega all'avv. Ivanoe Benomi.
- 3) Decisione impugnata della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificata al Cerutti il 6 maggio 1939.
- 4) Copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, decisa e pubblicata nella udienza del 10 novembre 1936 XV.

N. 2731 11-p

Il Sig. Avv. Benomi

ha pagato L. 120 per diritto di chiamata nella Causa

tra Cerutti C. e Sindacato Medici di Torino

Li 1/6/1939 L'Ufficiale Giudiziario ferarini



N. 5009  
della matricola  
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL  
UFFICIO

Articolo N. \_\_\_\_\_

del MINISTERO - ATTO GIUDIZIALE  
di 180262

Il Signor Avv. Ponomi Franco con denaro proprio  
ha pagato Lire Seicento una  
per ricorrere in Cassazione avverso decisione  
della Commissione Centrale Professione  
Sanitaria pubbl. il 13/4 1939 notificata al  
Sig. Cesare Ceratti il 6/5 1939.

Per l'azienda dello Stato . . . . . L.  
Per le aziende speciali . . . . . "


Adi 23. 5. 1939

N° \_\_\_\_\_ Totale L. 601

Il Procuratore  
P. Galli

DIRITTO FISSO L. 4,10



ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Depositato foglio 18  
Quietanza N. 1223  
del 1 GIU. 1939

N. CANCELLERIA

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza o eccesso di potere".

*[Handwritten signature]*

il 1 GIU. 1939

con delega in  
calce, copia

sentenza in  
puguate, bot  
lettera d'info

foto e copia

sentenza con  
di Carfagna

*[Handwritten signature]*

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, soprintesi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrive che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:





quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

-3-

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo!

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatristi abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta ecc./ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della ecc./ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-



zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. (Allegato N. 4)

-5-

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

## II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data dalla giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - coll'obbligo - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è



l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

È principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazione che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le scc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poiché è facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli è

art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quella del presente decreto".

art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

-11-

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito, onde il non averlo detto per i dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

#### IV°

Le Sac.me Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocumento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottiene la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Né d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 15 aprile 1939-XVII- e notificata al Ce-  
-13-  
rutti il 6 maggio dello stesso anno; ordinarsi al Sindaca-  
to Provinciale Fascista dei Medici di Torino di i-  
scrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei  
dentisti abilitati a continuare l'esercizio della  
professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del  
R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27  
maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

*Avv. Ivano Bonomi*

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate al-  
l'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palaz-  
zo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e  
pertante il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di  
Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E.  
Ivano Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avan-  
ti la ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per  
ottenere l'annullamento della decisione della Commis-  
sione Centrale per le professioni sanitarie pubblica-  
te il 15 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso  
anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

-14-

to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 24 maggio 1939-

*Cesare Cerutti*

Si certifica autografa la firma del ricorrente  
Cesare Cerutti.



*Roma 24 mag 1939*

*Avv. Ivano Bonomi*

*Uffo Si certifica*


*~ Anno 1939 X VII e all' 30 (trenta)  
del mese di maggio in Torino  
ad istanza del sig. Cesare Cerutti do-  
miciliato elettricamente in Roma, Pia-  
za Libertà 4 presso l'ufficio e persona  
dell'avvocato S. E. Ivano Bonomi.  
Giuseppe Milla Pavarino Uffo uff-  
ciale giudiziario adello alla di-  
corte di Appello di Torino, ho no*

Il presente corso del presente ricorso  
alle Segreterie Unite della Corte di  
Cassazione, elenca documenti e Bol-  
lette di Servizio di lunga durata,  
spese alle affiliazioni del Registro di  
Roma, al Sindacato Provinciale dei  
Medici di Torino residenti in  
Via Alfieri n° 15 e in ogni  
legale effetto che di legge.

Contra di quanto sopra e di questo  
mio atto, io sottoscritto ufficia-  
le giudiziario ho notificato al  
Sindacato Provinciale Provinciale  
dei Medici di Torino, alle m.c. 500  
stesso in Via Alfieri n° 15 di cui  
tequante a mani dell'ingegner  
La Ambino Luigia, addetta alla  
Segreteria del Sindacato Provinciale  
Provinciale dei Medici di Torino, in cui  
a ricevere gli atti, provinciali al n°

Modillo approvato  
**IL COMMESO AUTORIZZATO**  
(Decreto Pres. 10/5/1936) - (Conetto Pieroni)  
*Conetto Pieroni*

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
(Pavarino Pretori)

*Conetto Pieroni*  


IN NOME DI SUA MAESTÀ  
**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente **S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico**
- 2) Componente **On. CARAPELLE Aristide**
- 3) " **On. TALLARICO Giuseppe**
- 4) " **Prof. GAIPANI Paolo**
- 5) " **Comm. BERARDI Corradino**
- 6) " **Comm. TEDESCHI Francesco**
- 7) " **Dott. BOTTI Alberto**
- 8) " **Dott. BONIFAZI Armando**
- 9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 21- 11- 1938 XVII

la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da: **Cerutti Cesare, di Giacomo, domiciliato in Torino - Via Nizza N.11**

## FATTO

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Cerutti Cesare impugna il provvedimento 30 luglio 1937 del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, col quale venne respinta la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva che il Cerutti ha presentato domanda per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un diploma dell'Ecole Dentaire Francaise in data 14 settembre 1916, che, contrariamente a quanto richiede l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915, n. 1311, non abilita all'esercizio della professione in Francia e che, in quanto alla registrazione di tale titolo avvenuta a Groscavallo, piccolo Comune di montagna, è sufficiente la lettura del documento rilasciato da quell'Ufficio Sanitario per comprendere che la sua buona fede è stata sorpresa e che il documento è stato registrato in base a due errate informazioni, prima quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Francaise abilita all'esercizio professionale, sia pure in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatriato

to a causa della guerra.

Il Cerutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909,1910,1911 a Parigi per frequentare il corso triennale dell'École Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Groscavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato.

Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Cerutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 agosto 1915,n.1311, perchè egli non è rimpatriato in occasione ed <sup>in</sup> conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diploma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

*Che il* provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai n. 4 e 5 dell'art. 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755, e della lettera a) dell'art. 367 del Testo Unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi summarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritto nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o (se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e l'aver superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi art. 5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755, con-

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè:

a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfusse nell'art.367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Cerutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono:

1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1913 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio

sio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, ~~che~~ mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di <sup>avere</sup> effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a ~~conclusione~~ conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 luglio 1910, N°455, che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°- l'autorizzazione consentita dall'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare <sup>con</sup> la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autoriz-

zazione definitiva.

5°- Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924, non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924, n°1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco

il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui espone la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto precedente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art. 367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1759.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Gerutti, si osserva che essa non può vincolare né il sindacato stesso né questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato d'esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione son chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto inverso della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) L'ammissione implicita, a detrimento degli anto-  
reasi generali, di una rinuncia alla garanzia del  
controllo, rinuncia che invano si cerca fra le nor-  
me che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave  
in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo  
di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai prova-  
visoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesoche per le premesse considerazioni il ri-  
corso debba essere respinto

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerat-  
ti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE

F/to Berardi

IL PRESIDENTE

F/to Caruso

IL SEGRETARIO

F/to Morrìca

Depositata in Segreteria per la pubblicazione

il 15 aprile 1939 XVII

IL SEGRETARIO

F/to Morrìca

P. C. C. : IL SEGRETARIO



*Morrìca*

Notiziario di Via Benetti Besen  
V. Nizza 11.

Comunque una copia a me  
del "Interesse"

~~Vorino, 6.9.1959~~

Al Messico Comune  
Purram Inizio

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente **S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico**
- 2) Componente **On. CARAPELLE Aristide**
- 3) " **On. TALLARICO Giuseppe**
- 4) " **Prof. GAIPANI Paolo**
- 5) " **Comm. BERARDI Corradino**
- 6) " **Comm. TEDESCHI Francesco**
- 7) " **Dott. BOTTI Alberto**
- 8) " **Dott. BONIFAZI Armando**
- 9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 21- 11- 1938 XVII

la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da: **Cerutti Cesare, di Giacomo, domiciliato in Torino - Via Nizza N.11**

## FATTO

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Cerutti Cesare impugna il provvedimento 30 luglio 1937 del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, col quale venne respinta la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva che il Cerutti ha presentato domanda per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un diploma dell'Ecole Dentaire Francaise in data 14 settembre 1916, che, contrariamente a quanto richiede l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915, n. 1311, non abilita all'esercizio della professione in Francia e che, in quanto alla registrazione di tale titolo avvenuta a Groscavallo, piccolo Comune di montagna, è sufficiente la lettura del documento rilasciato da quell'Ufficio Sanitario per comprendere che la sua buona fede è stata sorpresa e che il documento è stato registrato in base a due errate informazioni, prima quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Francaise abilita all'esercizio professionale, sia pure in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatriato

to a causa della guerra.

Il Cerutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909,1910,1911 a Parigi per frequentare il corso triennale dell'École Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Groscavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato.

Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Cerutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 agosto 1915,n.1311, perchè egli non è rimpatriato in occasione ed <sup>in</sup> conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diploma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

*Che il* provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai n. 4 e 5 dell'art. 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755, e della lettera a) dell'art. 367 del Testo Unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi summarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritto nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o (se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e l'aver superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi art. 5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755, con-

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè:

a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfusse nell'art.367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Cerutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono:

1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1913 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio

sio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, ~~che~~ mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di <sup>avere</sup> effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a ~~conclusione~~ conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 luglio 1910, N°455, che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°- l'autorizzazione consentita dall'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare <sup>con</sup> la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autoriz-

zazione definitiva.

5°- Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924, non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924, n°1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco

il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui espone la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto precedente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art. 367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1759.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Gerutti, si osserva che essa non può vincolare né il sindacato stesso né questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato d'esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione son chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto invece della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) L'ammissione implicita, a detrimento degli an-  
reasi generali, di una rinuncia alla garanzia del  
controllo, rinuncia che invano si cerca fra le nor-  
me che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave  
in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo  
di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai prova-  
visoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesoche per le premesse considerazioni il ri-  
corso debba essere respinto

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerat-  
ti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE

F/to Berardi

IL PRESIDENTE

F/to Caruso

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione

il 15 aprile 1939 XVII

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

P. C. C. : IL SEGRETARIO



*Morrica*

Notiziario di Via Benetti Besen  
V. Nizza 11.

Comunque una copia a me  
dell'interessato

~~Vorino, 6.9.1959~~

Al Messico Comune  
Purram Inizio



4

Udienza pubblica del di 10 novembre 1936 XV

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

IMPERATORE D' ETIOPIA

LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONE III° PENALE

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sal ricorso interposto dal P.M. presso il Tribunale di Mantova contro

Benatti Luigi fu Anania

avverso la sentenza 28 gennaio 1936 del Tribunale di Mantova che assolveva il Benatto, perchè il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di esercizio abusivo di arte sanitaria (odontoiatria) ( Art. 348 C.P.)

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Comm. Maroni

Udito il difensore Ivano Bonomi

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Comm. Santoni Ruggia Angelo che ha concluso per

DISTINTA

Reg. copia N. 1119

Per copia 2

In forme *giur.*

Carta boll. L. 180

Scrittura L. 16

Totale L. 196

Art. N. \_\_\_\_\_

Roma 24.9.1936

IL CANCELLIERE



l'accoglimento del ricorso.

F A T T O

Il Pretore di Revere, con sentenza in data 4 Febbraio 1935-XIII, assolveva Benatti Luigi, perchè il fatto non costituisce reato, dalla imputazione di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, a sensi dell'articolo I Regio Decreto Legge 16 Ottobre 1924 N. 1755, punibile a termine dello art. 348 C.P.

Su gravame del P.M. il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 28 Gennaio 1936-XIV, confermava la sentenza del Pretore/

Contro tale sentenza di conferma lo stesso P. M. ricorre per cassazione, adducendo i seguenti motivi:

I°) Violazione degli art. I e 2 del R.D. Legge 22 Marzo 1923 n. 795, del R.D. Legge 16 Ottobre 1924 n. 1755 sull'esercizio della odontoiatria, e dell'art. 376 a) T.U. 27 Luglio 1934 n. 1265 della legge Sanitaria. Si sostiene che il Benatti aveva cessato, almeno formalmente, dalla professione il 17 Marzo 1924, per essergli stata dal Ministero negata l'autorizzazione prescritta dal R.D. Legge 22 Marzo 1923 n. 795 e quindi non poteva nemmeno giovare delle disposizioni sancite dal



Regio Decreto Legge 16 ottobre 1924 n. 1755. Ad esso parimenti non avrebbe potuto applicarsi la disposizione dell'art. 367 a) del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, che di fatto nulla ebbe ad innovare alle norme delle leggi precedenti.

2°) Violazione dell'art. 2 C.P., in relazione all'articolo 367 a) del T.U. 1934 Leggi Sanitarie. Si afferma che, anche quando si dovesse ritenere che l'art. 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie permette al Benatti l'esercizio della odontoiatria, doveva ritenersi integro e punibile il reato contestatogli il 12 Giugno 1934, in data cioè anteriore alla andata in vigore del T.U. suaccennato. Si afferma la inapplicabilità dell'art. 2 Codice Penale sia perchè lo esercizio abusivo della odontoiatria, che costituiva reato prima del T.U. delle Leggi Sanitarie, lo costituisce anche ora, e dopo la pubblicazione del T.U. suindicato, come si desume dallo articolo 348 C.P.; sia perchè l'art. 2 Codice Penale dispone circa le conseguenze dell'abrogazione o modificazione di leggi penali, e non già di leggi di natura diversa.

3°) Violazione dell'art. 474 n. 4, in relazione agli art. 475 n. 3 e 524 n. 3 C.P.P. per non avere

la sentenza impugnata motivato sullo specifico motivo di appello, con il quale il ricorrente aveva sostenuto che il Benatti, non avendo ottenuto nel termine di 6 mesi, indicato dal R.D.L. 22 Marzo 1923 n. 795, il decreto ministeriale, che lo autorizzasse ad esercitare la odontoiatria, non poteva nemmeno usufruire delle disposizioni del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755.

4°) Violazione del R.D. Legge 15 Gennaio 1930 n. 20 modificato con Legge 5 Giugno 1930 n. 943, in relazione anche allo Statuto del Sindacato Provinciale dei Medici Fascisti, approvato con R.D. 24 Luglio 1930 n. 1313. Si sostiene che, dato e non concesso, che il Benatti potesse esercitare la odontoiatria in forza del T.U. delle Leggi Sanitarie, tale esercizio non gli sarebbe stato consentito senza la condizione necessaria della sua iscrizione nell'elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici dell'ordine professionale della provincia. Tale condizione venne riconfermata dal nuovo R.D. Legge 15 Marzo 1935 n. 184, convertito nella Legge 27 Maggio 1935 n. 983, per la nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie.

5°) Violazione dell'art. 20 u.c. C.P.P. per non avere il Tribunale sospeso il procedimento,



mentre la controversia circa l'abilitazione Benatti all'esercizio della odontoiatria si trovava in corso avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Quali accertamenti di fatto da parte della sentenza del Pretore di Revere, e di quella di conferma del Tribunale di Mantova, risulta quanto appresso:

Il Benatti, munito di diploma rilasciatogli in data 17 Luglio 1916 sotto il N. 212 bis dalla = Ecole Dentaire Francaise = di Parigi, venne iscritto nell'elenco degli esercenti la professione sanitaria nel Comune di Ostiglia ( Categoria Dentisti) in data 7 Agosto 1920, a norma dell'art. 3 del Dec. Luogotenenziale 22 Agosto 1915 n. 1311, e dell'articolo 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45. A seguito del D.L. 22 Marzo 1923 n. 795, egli produsse istanza al Ministero dell'Interno per ottenere l'autorizzazione definitiva allo esercizio della odontoiatria; ma il Ministero, con provvedimento comunicato il 15 Marzo 1924 dichiarava non trovar luogo a provvedere sulla istanza, per la scadenza del termine, di cui all'art. 2 cap. del decreto medesimo, con invito ad astenersi dall'esercizio professionale.

Il Benatti, dal 17 Marzo 1924 continuò a ge=

stire il proprio gabinetto dentistico in collaborazione con un medico. Nel 23 Giugno 1934-XII, egli venne denunciato dal Sindacato Medico Fascista della Provincia di Mantova per esercizio abusivo della professione di odontoiatria, a sensi dell'articolo 348 C.P. Su ricorso inoltrato dal Benatti per l'annullamento, ed, in linea pregiudiziale, per la sospensione del provvedimento ministeriale sopra indicato, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sua decisione in data 13 aprile 1935 -XIII, ordinò la sospensione del provvedimento impugnato, riservando ogni altro provvedimento in rito, sul merito e sulle spese.

Ciò premesso, si osserva che il proposto ricorso non si palesa meritevole di accoglimento.

Ed invero, per quanto concerne il primo motivo, è opportuno tenere presente che l'esercizio della odontoiatria, completamente libero in precedenza, venne subordinato con la legge 22 Dicembre 1888 n. 5849 al conseguimento di diplomi di abilitazione rilasciati da una R.Università, e poscia, con la legge 31 Marzo 1912 n. 298, al titolo indispensabile della laurea in medicina e chirurgia. Tuttavia il legislatore ebbe cura di provvedere, con disposizioni particolari e transitorie, alla posizione di

alcune categorie di dentisti pratici, che si trovavano già ad esercitare la professione nei precedenti periodi di libertà o di tolleranza, per il che la loro sistemazione giuridica appariva giustificata da diritti acquisiti o da stati di legittime aspettative.

Per tali ragioni di equità e di giustizia, il D.L. 22 Agosto 1915 n. 1311 concedette ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, fra cui l'odontoiatria, di esercitare nel Regno la professione, cui erano abilitati dai relativi diplomi. Per sistemare poi definitivamente tale personale sanitario, proveniente dall'estero, il Governo, con R.D.L. 22 Marzo 1923 n. 795; dispose che potessero venire definitivamente autorizzati a continuare nel Regno l'esercizio professionale, tutti coloro, che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avessero esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la loro professione, e norme dell'articolo 3 del suscitato D.L. 22 Agosto 1915 n. 1311, fissando le norme relative alla detta autorizzazione. Seguì la legge 16 Ottobre 1924 n. 1755, che pur ribadendo

la necessità della laurea in medicina e chirurgia quale requisito indispensabile per l'esercizio della odontoiatria, fece però salvi i diritti acquisiti da coloro che erano legalmente abilitati ad esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori. In tale stato della legislazione, sopravvenne il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, il quale, nell'art. 367 delle disposizioni transitorie, dispone fra l'altro come appresso: " Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio, in virtù di disposizioni anteriori al D. L. 16 Ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria "

Trattasi ora di vedere se tale disposizione del T.U. abbia voluto, come sostiene il P.M. ricorrente, mantenere l'abilitazione soltanto a coloro, che, in virtù delle combinate disposizioni legislative anteriori al 1924, sono oggi nel possesso legittimo della detta autorizzazione, ovvero, come ha affermato la impugnata sentenza del Tribunale,

confermando l'avviso già espresso del primo giudice, consenta l'autorizzazione ad esercitare la odontoiatria anche a coloro che sono stati legalmente abilitati in forza di disposizioni anteriori al 1924, anche se, come il Benatti, abbiano poi perduta la autorizzazione medesima.

Ritiene questa Corte che la disposizione di cui trattasi debba essere interpretata nel senso indicato dalla sentenza impugnata.. Con la legge 6 luglio 1933 n. 947 il Parlamento ebbe a delegare al Governo del Re, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo ordinamento delle Province e dei Comuni ed alle norme del nuovo codice penale. E pertanto il Governo, in virtù della podestà legislativa delegata, ben poteva introdurre nel Testo Unico quanto reputasse opportuno, sia modificando disposizioni antiche, sia aggiungendone delle nuove. Nè può ritenersi, come il ricorrente pretenderebbe, che lo articolo 367 del T.U. non sia che la riproduzione senza modificazione dell'art. I della Legge 16 Ottobre 1924 n. 1755. Tale articolo invero dichiarava: " = salvi i diritti acquisiti da coloro, che

sono legalmente abilitati ad esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto " = L'articolo 367 del T.U. invece autorizza all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria = " coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al D. L. 16 ottobre 1924 n. 1755 ". Da tale diversa dizione si desume che, mentre il D.L. del 1924 consentiva la continuazione dell'esercizio professionale soltanto a coloro che erano attualmente abilitati, il T.U. invece volle concedere l'autorizzazione al detto esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori, anche se fossero in seguito incorsi nella perdita dell'autorizzazione stessa.

D'altra parte, a confortare una simile interpretazione soccorre la intenzione del legislatore, quale manifestamente si evince dal testo e dalla relazione del disegno di legge 25 aprile 1933 numero 1711 che il Capo del Governo, quale Ministro dell'Interno, ebbe a presentare al Parlamento, sotto il titolo: " Sistemazione Giuridica di alcune categorie di dentisti pratici " = . Con l'articolo I di tale disegno di legge si disponeva che coloro

che erano stati autorizzati ai sensi del D. Luogotenenziale 15 agosto 1915, e poi non autorizzati definitivamente ai sensi del successivo decreto 23 Marzo 1923, sarebbero stati messi egualmente in condizione di continuare il loro esercizio in seguito ad una prova per esami. E nella relazione esplicitamente si dichiarava che era sembrato equo comprendere nel provvedimento legislativo anche quei dentisti, rimpatriati a causa della guerra, ai quali era stata concessa a sensi del Dec. Luog. 22 Agosto 1915 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la professione, e che poi non avevano conseguita l'autorizzazione definitiva, a termini del R.D.L. 22 Marzo 1923, per non avere impugnato i provvedimenti negativi emessi dal Ministero in base ad una particolare interpretazione data alle norme dello stesso decreto. Tale disegno di legge però non venne portato in discussione, in quanto il Governo ritenne più opportuno chiedere ed ottenere con la suaccennata legge 6 Luglio dello stesso anno i poteri legislativi in materia sanitaria, a seguito dei quali fu emanato il Testo Unico, approvato con il R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265. E' pertanto evidente che il legislatore, dettando le disposizioni transitorie del T.U. non potè avere una intenzione diversa da quel-

la che aveva ispirato pochi mesi prima il disegno di legge sopra ricordato.

A conferma di quanto sopra sta la circostanza che lo stesso legislatore, quando nel disciplinare con le stesse norme transitorie altre categorie di sanitari, diplomati all'estero e rimpatriati in occasione della guerra, quali i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti, volle porre speciali condizioni, ebbe espressamente a dichiararlo. Per la detta categoria invero di medici, chirurghi, farmacisti ecc. l'articolo 365 lett. b del T.U. prescrive che i detti sanitari "abbiano ottenuto con decreto del Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad esercitare la loro professione nel Regno a sensi del D.L. 22 Marzo 1923". Onde si desume che se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con lo stesso decreto 22 marzo 1923, il legislatore lo avrebbe detto espressamente, come ha fatto nei riguardi degli altri sanitari sopra indicati.

Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di merito ritennero che in forza dello articolo 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato a seguito del Dec. Luog. del 1915 a favore dei rimpatriati di





guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, dovesse ritenersi tuttora abilitato, non ostante che la speciale Commissione istituita dal D.L. del 1923 ( che per giudizio del Consiglio di Stato ebbe ad esorbitare dai suoi poteri ) gli avesse tolto l'abilitazione.

Nel riguardi del secondo motivo si osserva che il ragionamento del P.M., per quanto abilmente prospettato, non può essere accolto. Il ricorrente, premesso che il reato di esercizio abusivo della professione venne contestato al Benatti il 12 Giugno 1934, afferma, che anche quando voglia riconoscersi che l'art. 367 del T.U. andato in vigore soltanto il 9 agosto 1934, sia sopravvenuto a fornire al Benatti una abilitazione che prima non aveva, deve ritenersi che solo dalla data di pubblicazione del detto T.U. egli potesse esercitare la professione, senza che per questo la illiceità dell'esercizio precedente possa considerarsi sanata. Ma tale ragionamento si dimostra sostanzialmente erroneo. Invero l'articolo 348 del C.P. vigente punisce chi abusivamente esercita una professione per la quale sia richiesta una autorizzazione speciale. Ma, come si è dimostrato, il T.U. delle Leggi Sanitarie ha voluto stabilire e far rivivere nel Benatti, ed in

colore che si trovavano nelle sue condizioni, la  
abilitazione già in precedenza posseduta; onde de-  
ve ritenersi che in forza di detta legge, poste-  
riore al fatto incriminato, quel fatto non possa  
più costituire reato. Sancisce invece l'art. 2 C.  
P. che nessuno può essere punito per un fatto, che,  
secondo una legge posteriore, non costituisce rea-  
to. Non occorre quindi che la legge posteriore,  
come il ricorrente pretenderebbe, sia una legge  
penale, ma è sufficiente che la nuova legge, sia  
pure speciale ed amministrativa, muti il requisito  
della abusività, in conseguenza del quale il suac-  
cennato art. 348 C.P. stabilisce e sanziona la  
sussistenza del reato.

Riguardo al terzo motivo si osserva che, avendo  
la impugnata sentenza ritenuto che l'art. 367 T.  
Unico comprende fra i professionisti esercenti  
la odontoiatria quelli comunque abilitati a tale  
esercizio prima del 1924, fra cui il Benatti, abi-  
litato in forza del Dec. Luog. del 1915, era in-  
utile indagare e discutere se costui avesse potuto o  
meno essere abilitato per il D.L. del 22 Marzo  
1923 e per la Legge del 16 Ottobre 1924. L'acco-  
glimento invece, largamente motivato, della tesi  
fondata sull'art. 367 del T.U. rendeva vana ogni

altra immagine, e giustificava implicitamente la  
reiezione delle altre tesi, che erano venute a per-  
dere ogni significato ed ogni valore.

Parimenti nei confronti del quarto motivo si nota  
che già la stessa sentenza impugnata ebbe ad osser-  
vare come non potesse pretendersi che il Benatti,  
odontotecnico, dovesse o potesse essere iscritto  
nell'albo dell'Ordine dei Medici, sia perchè nessun  
odontotecnico deve nè può esservi iscritto, sia per-  
chè l'art. 3 del T.U. 23 Aprile 1928 n. 1313 sugli  
Ordini Sanitari non contempla la iscrizione sugli  
albi degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi quale  
condizione per l'esercizio della professione di  
odontotecnico. Nè vale riportarsi, come fa il P.M.  
ricorrente, alla legge 27 Maggio 1935 n. 983, la qua-  
le aggiunge all'albo dei Medici e dei Chirurghi,  
l'elenco dei dentisti abilitati, e concede nelle di-  
sposizioni transitorie, l'iscrizione nell'albo a  
coloro che si trovino nelle condizioni previste  
dall'art. 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie. E'  
chiare infatti che il Benatti non avrebbe potuto  
ottemperare a tale legge, andata in vigore il 1°  
settembre 1935 se non quando la sentenza del Tri-  
bunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa  
giudicata, ciò che non ebbe a verificarsi per il

ricorso interposto dallo stesso P.M. In ordine al  
quinto motivo infine si osserva che l'art. 20 u.cap.  
C.P.P. sancisce non già un obbligo, ma una facoltà  
il cui esercizio è lasciato al prudente criterio  
del giudice di merito, e non può quindi essere sin-  
dacabile da parte di questa Corte Suprema. D'altra  
parte risulta che il Consiglio di Stato, IV Sezione  
con la sentenza del 13 aprile 1935- " rinviando ogni  
altra pronuncia sul merito e sulle spese, ordinò  
la sospensione del provvedimento Ministeriale 15  
Marzo 1935, che aveva dichiarato non trovar luogo  
a provvedere sulla istanza del Benatti per l'auto-  
rizzazione definitiva all'esercizio odontoiatrico  
per scadenza del termine stabilito nel Decreto del  
1923 " - Il provvedimento pertanto, contro il quale  
il Benatti era insorto, era semplicemente il dinie-  
go di rimmetterlo in termini per conseguire l'abili-  
tazione, a sensi dell'articolo 367 del T.U. del 1934.  
Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto  
valersi della facoltà, di cui all'articolo 20 C.P.  
P., vertendo la decisione del Consiglio di Stato  
su questioni affatto diversa.

Per quanto sopra si è esposto, il ricorso del  
P.M. deve essere per ogni sua parte rigettato.

PER QUESTI MOTIVI



Visto l'articolo 537 Codice Procedura Penale  
Rigetta il ricorso proposto dal P.M. avverso  
la sentenza del Tribunale di Mantova, pronunciata  
in data 28 Gennaio 1936-XIV, nei confronti di Be-  
natti Luigi.

Così deciso e pubblicato all'udienza del 10  
Novembre 1936/XV

Presidente: S.E. Vincenzo De Ficchy

Consiglieri: Comm. Maroni - De Pirro - Romagna  
Tomassini - Carini - Pittalis -

Il Cancelliere Marfori

Copia conforme all'originale che si rilascia a  
richiesta dell'avv. Bonomi nell'interesse di Benat-  
ti Luigi fu Anania, *previa autorizzazione*

Dalla Cancelleria della Corte di Cassazione  
addì 25/5/1939 - *Il Cancelliere G. Biondini*

Visto per l'autentica dalla prima copia  
rilasciata come sopra.

Roma, dalla Cancelleria della Corte di Cas-

sazione del Regno li *29 Maggio* 1939-XV

IL CANCELLIERE

